

Publicato il 16/01/2023

N. 00109/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00548/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2020, proposto da Mariarosaria Fierro, Giovanni Scippa ed Errico Grieco, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

ASL Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Aou "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona", non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

della procedura concorsuale indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 14.02.2020 pubblicata sul BURC n. 49 del 23 marzo 2020 recante “**Concorso** pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 150 posti di operatore socio-sanitario – OSS – Categoria BS”, indetto in forma congiunta tra L'ASL di Salerno e l'AUO “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ASL Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, i ricorrenti hanno impugnato l'atto col quale è stata indetta la procedura concorsuale indicata in epigrafe in luogo dell'utilizzazione della graduatoria formata all'esito del **concorso** pubblico per titoli ed esami, indetto dall'A.S.L. NA2NORD con Delibera del Direttore Generale n. 1155 del 24.10.2017, pubblicato sul BURC 85 del 27.11.2017, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 Operatori Socio Sanitari, livello economico BS, nella quale i ricorrenti medesimi risultano collocati quali idonei non vincitori. Lamentano i ricorrenti, in sintesi, che la graduatoria in questione era già stata utilizzata da diverse ASL e strutture sanitarie della Regione Campania e che plurime circolari, menzionate nel ricorso, essenzialmente al fine di contenere la spesa pubblica nel settore sanitario, avevano espresso un chiaro *favor* per l'utilizzo "incrociato" di graduatorie relative a procedure selettive indette da diversi enti, sicché la scelta delle amministrazioni resistenti dovrebbe considerarsi illegittima in quanto adottata immotivatamente in contrasto con tale indirizzo univocamente espresso a livello regionale.
2. Costituendosi in giudizio, l'ASL Salerno ha contestato in fatto e in diritto la pretesa dei ricorrenti e ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza dell'11 giugno 2020, il Collegio, in diversa composizione, ha respinto l'istanza cautelare dei ricorrenti, affermando come "il Consiglio di Stato (Sez. I, 18.9.2019, n. 2594; Sez. III, 23.2.2015, n. 909), con orientamento condiviso dalla Sezione (14.6.2019, n. 1008), ha chiarito che il

principio della regola dello scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci e dell'obbligo di motivazione in caso di indizione del **concorso**, enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14/2011 si applica soltanto alle graduatorie dei concorsi identici indetti dallo stesso Ente, e non anche agli accordi tra enti diversi che prevedono la facoltà e non l'obbligo di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità".

4. All'udienza del 9 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento sulla scorta di quanto ritenuto dal Tribunale in sede cautelare con richiamo a principi consolidati, che integralmente si condividono e ai quali si intende dare continuità, osservando altresì come se le amministrazioni – secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato – possono discrezionalmente e senza obbligo di motivazione disattendere il contenuto di accordi liberamente sottoscritti e diretti a regolare l'avvalimento reciproco di graduatorie in corso di validità, ciò non può che valere, *a fortiori*, in un contesto disciplinare caratterizzato dall'esistenza di meriti di indirizzo, adottati a livello regionale, non aventi natura normativa e come tali non vincolanti. Sul punto vale richiamare anche quanto affermato, *mutatis mutandis*, dal T.A.R. Lazio, allorché si è espresso nel senso che l'utilizzazione delle graduatorie di comuni limitrofi costituisce esercizio di attività discrezionale poiché l'unica amministrazione obbligata ad attingere alla graduatoria ancora efficace è la stessa che ha precedentemente bandito il **concorso** (T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 28/09/2018, n.497).

5. Tenuto conto della complessità della questione le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023

con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Michele Di Martino, Referendario

Valerio Bello, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Valerio Bello**

**IL PRESIDENTE**

**Pierluigi Russo**

**IL SEGRETARIO**